

NEWSLETTER 15/2022 DELL'11 APRILE 2022:

- IL DIRITTO AL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE NELLE S.R.L.: SI ALL'APPLICABILITA' DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE;
- LA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE CONSERVATIVA IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI;
- LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' NON DETERMINA L'ESTINZIONE DELL'ILLECITO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001.



Newsletter dell'11 aprile 2022

DIRITTO SOCIETARIO

IL DIRITTO AL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE NELLE S.R.L.: SI

ALL'APPLICABILITA' DELL'ART. 2389 DEL CODICE CIVILE

Con sentenza n. 3755/2020 il Tribunale di Milano (sezione imprese), pronunciandosi in materia di diritto al compenso dell'amministratore e ribadendo il proprio orientamento secondo cui si presume l'onerosità

del mandato svolto dal medesimo in favore della società, ha altresì esplicitato come l'esercizio di suddetta

carica all'interno di una società a responsabilità limitata non comporti di per sé il venir meno dell'onerosità

della stessa, precisando altresì che "(...) l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il

diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli (artt. 2260 e 1709 del codice civile".

Sebbene, quindi, non esista all'interno del Codice civile una disposizione espressa che riconosca il diritto

dell'amministratore di una S.r.l. alla percezione del compenso in virtù della carica svolta, lo stesso diritto

viene comunque riconosciuto in via pacifica dalla giurisprudenza mediante il ricorso all'applicazione

analogica dell'art. 2389 del Codice civile.

LA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO ALLA GESTIONE CONSERVATIVA IN CASO

DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E RESPONSABILITA' DEGLI

AMMINISTRATORI

Come noto l'art. 2486, comma 1, c.c., stabilisce che a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento

della società, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione

dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Qualora si verificasse una violazione attiva od omissiva di questo precetto, la legge delinea un regime di

responsabilità solidale degli amministratori per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e

dai terzi.

Con riferimento a tale regime di responsabilità solidale, la Corte di Cassazione con sentenza n. 198/2022

ha ricordato che: (i) "il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti

non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di



cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore"; (ii) con riferimento ai criteri di quantificazione del danno cagionato dagli amministratori, "è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto".

Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 198 del 5 gennaio 2022

D.LGS. 231/2001

LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' NON DETERMINA L'ESTINZIONE DELL'ILLECITO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001

Con la sentenza n. 9006/2022 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. Secondo il nuovo orientamento, infatti, in caso di cancellazione della società, la responsabilità non si estingue ma si trasferisce sui soci, e ciò per diverse ragioni.

Innanzitutto, in linea generale le cause estintive dei reati sono notoriamente un *numerus clausus*, non estendibile.

In secondo luogo, il legislatore, quando ha voluto introdurre cause di estinzione della responsabilità degli enti, ha provveduto in maniera esplicita.

Inoltre, poiché è pacifico il principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti il fallimento della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, non si comprenderebbe la ratio di un diverso trattamento applicabile all'ipotesi di cancellazione della società.

Infine, il richiamo operato dal differente orientamento interpretativo all'art. 35 D. Lgs. 231/2001 trascura che il rinvio operato alle disposizioni processuali relative all'imputato persona fisica non è indiscriminato, ma ammesso solo "in quanto compatibile".



Pertanto, in conclusione, nelle società di capitali, l'estinzione della persona giuridica comporta che la titolarità dell'impresa passa direttamente in capo ai soci e non determina affatto l'estinzione dell'illecito addebitato alla società.

Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 9006 del 22 febbraio 2022

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL